



ALLEGATO B

Nota metodologica concernente l'erogazione della quota residua del contributo previsto dall'articolo 25 del D.L. n. 41/2021 e dall'articolo 55 del D.L. n.73/2021

Premessa.

L'articolo 25 del D.L. n. 41/2021, come modificato dall'articolo 55 del D.L. n. 73/2021, prevede per l'anno 2021 l'istituzione di un fondo con una dotazione di **350 milioni di euro**¹ per il ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011 e alla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9/2012 e del contributo di soggiorno applicato dal Comune di Roma ai sensi dell'articolo 14, comma 16 – lett. e), del D.L. n. 78/2010.

Il riparto del fondo in esame ha la finalità di compensare gli effetti negativi conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, precisando che un analogo fondo di 400 milioni è stato stanziato nell'anno 2020 per effetto di quanto previsto dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 e dall'articolo 40 del D.L. n. 104/2020.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio del 2021, si è proceduto al riparto di una prima quota pari a **250 milioni di euro** del fondo di cui all'articolo 25 del D.L. n. 41/2021.

Con il decreto in esame, di cui la presente nota costituisce parte integrante, si provvede invece a ripartire la restante quota del fondo per complessivi **100 milioni di euro**.

Riparto del fondo.

L'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011 prevede la possibilità di istituire l'imposta di soggiorno per i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni, nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. I comuni che hanno sede

¹ La dotazione iniziale di 250 milioni di euro è stata incrementata di ulteriori 100 milioni per effetto di quanto previsto dall'articolo 55 del D.L. n. 73/2021.

giuridica nelle isole minori, ovvero gli enti nel cui territorio insistono isole minori, in alternativa all'imposta di soggiorno possono istituire il contributo di sbarco. Inoltre, rientrano nel riparto del fondo il Comune di Roma che ha istituito il contributo di soggiorno, previsto dall'articolo 14, comma 16 – lett. e), del D.L. n. 78/2010 e i comuni della Provincia autonoma di Bolzano che applicano l'imposta di soggiorno disciplinata dalla legge provinciale n. 9/2012.

Non sono invece considerati, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del D.L. n. 41/2021, i comuni della Provincia autonoma di Trento che ha istituito con l'articolo 16-bis della legge n. 8/2002 un'imposta provinciale di soggiorno, tributo non indicato dal predetto articolo 25.

Il monitoraggio degli enti coinvolti è stato effettuato considerando in primo luogo l'elenco degli enti che hanno trasmesso la delibera di istituzione del tributo al Dipartimento delle Finanze e la certificazione per l'anno 2020 delle minori entrate a titolo di imposta di soggiorno (ovvero a titolo di contributo di soggiorno e contributo di sbarco) correlate all'emergenza epidemiologica secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 3 novembre 2020. Il predetto elenco è stato integrato con i comuni per i quali è stata verificata la riscossione dei tributi in esame ovvero risulta acquisita l'informazione dell'istituzione del tributo dall'anno 2021². Tale attività di monitoraggio è stata effettuata in accordo con ANCI-IFEL.

Ai fini del riparto, si è proceduto in primo luogo a rettificare i dati relativi ai comuni rientranti nei casi sopra enunciati e non inclusi nel decreto del Ministero dell'Interno dell'8 luglio 2021, con il quale è stato effettuato il riparto della prima quota di 250 milioni di euro. In particolare, sono stati ammessi al ristoro 7 comuni per i quali è stata acquisita la delibera di istituzione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2021 successivamente alla predisposizione del precedente decreto 8 luglio 2021.

In analogia con la metodologia già utilizzata per il riparto della quota di 250 milioni di euro, per i predetti enti non inclusi nel primo riparto è stata assunta come perdita di gettito per l'anno 2021 la stima della perdita percentuale mediana della classe demografica cui appartiene il comune, applicata al relativo stanziamento previsionale per l'annualità 2021. Ai fini del ristoro è stato considerato il valore minimo tra la perdita così determinata e il valore ottenuto considerando il 65% del gettito previsionale 2021, ridotto del 50% vista l'introduzione dell'imposta di soggiorno nella seconda metà dell'anno. Sulla base di tale metodologia è stato quindi determinato per i 7 enti interessati un ristoro complessivo pari a 177.418 euro.

² Sono stati invece esclusi i comuni per i quali risulta che nel 2021 è disapplicato o sospeso il tributo in esame.

Ai fini del riparto della quota rimanente del fondo si è ritenuto opportuno considerare la quota delle minori entrate per gli anni 2020 e 2021 relative ai tributi indicati dall'articolo 25 del D.L. n. 41/2021 non ancora compensata con i ristori già attribuiti.

In particolare, per la stima delle minori entrate del biennio 2020-2021 sono stati utilizzati i dati delle certificazioni presentate dagli enti locali entro il 31 maggio 2021 secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 e dal successivo decreto attuativo del 3 novembre 2020. Si tratta di informazioni validate dopo la predisposizione dei precedenti decreti di riparto relativi all'imposta di soggiorno, che si erano invece basati sui dati di gettito fonte SIOPE.

Per ciascun comune è stata in primo luogo considerata la perdita di gettito 2020 come risultante dalla voce "Variazione entrate (colonna h)" delle predette certificazioni. La stima della perdita di gettito 2021 di ciascun ente è invece calcolata in base alla differenza tra il gettito accertato nell'anno 2020 e il gettito accertato nell'anno 2019. A tale valore risulta sommato il 30% dell'importo indicato come politica autonoma in aumento e detratto il 70% dell'importo indicato come politica autonoma in diminuzione³.

La somma delle minori entrate relative ai tributi in esame per gli anni 2020 e 2021 è stata confrontata con i ristori attribuiti a ciascun comune (650 milioni di euro complessivi) con i decreti di riparto dei fondi previsti dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 (come integrato dall'articolo 40 del D.L. n. 104/2020)⁴ e dall'articolo 25 del D.L. n. 41/2021 (come integrato dall'articolo 55 del D.L. n. 73/2021)⁵.

Ai fini del riparto sono stati quindi applicati i seguenti criteri:

- i comuni che registrano un'eventuale differenza negativa non ancora compensata partecipano al riparto della quota restante di 100 milioni di euro in proporzione all'importo della predetta differenza negativa;
- agli enti per i quali non risulta invece una quota di minori entrate ancora da ristorare, non si attribuisce alcuna quota aggiuntiva di contributo;
- per i comuni appartenenti alla provincia di Bolzano che non hanno avuto accesso ai contributi specifici dell'imposta di soggiorno stanziati nell'anno 2020, è stato però considerato come contributo erogato per l'anno precedente la quota di ristoro attribuita a titolo di minori entrate da imposta di soggiorno assegnata con

³ Si tratta di una metodologia di stima coerente con quella già adottata con il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 luglio 2021 adottato per il riparto del saldo di 1.150 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni di comuni e unioni di comuni per l'anno 2021.

⁴ Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2020 e Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2020 per complessivi 400 milioni di euro.

⁵ Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio del 2021 per complessivi 250 milioni di euro.

i fondi di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e all'articolo 1, comma 822, della legge n. 178/2020;

- per i comuni che hanno istituito il contributo di sbarco e non hanno indicato nelle certificazioni per l'anno 2020 tale entrata nella voce "imposta di soggiorno" ma nella voce residuale "Altro", si è verificato che le eventuali minori entrate del contributo di sbarco per il biennio 2020-2021 sono state già compensate con il riparto del saldo di 1.150 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della Legge n. 178/2020 e con i ristori specifici fin qui assegnati.

Gli importi determinati, nella misura complessiva di **100 milioni di euro, sono indicati nell'allegato A** al presente decreto. Nel caso di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte di un'unione dei comuni, l'assegnazione è effettuata al comune dell'unione con maggior numero di abitanti, con obbligo da parte di quest'ultimo di riversare all'unione le somme ricevute entro 5 giorni dalla ricezione. Tali comuni sono specificamente indicati nell'allegato A.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi come specificati nell'allegato A sono erogati per il tramite delle Regioni o della Provincia.